



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/01/2013



OGGETTO: Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

ROMA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA
- AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO-GUARDIA COSTIERA ROMA

Il decreto legislativo n. 59/2011 e successive modificazioni ed integrazioni ⁽¹⁾, ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva comunitaria n. 2006/126/CE in materia di patenti di guida.

L'attuazione della citata direttiva ha determinato anche la modifica di numerose norme del titolo IV del Codice della Strada ⁽²⁾, il cui testo

(1) Il decreto legislativo n. 2/13 del 16.1.2013 reca disposizioni integrative e correttive del D.L.vo n.59/2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 18 gennaio 2013.

(2) Le precedenti direttive di settore erano state recepite con regolamenti ministeriali. L'ultimo di essi - il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T (abrogato dal D.L.vo n.59/2011), recante "Disposizioni in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE" - di fatto sostituiva, grazie alla natura di norma di recepimento di diritto comunitario, ampia parte delle disposizioni del titolo IV del Codice della Strada, la cui lettura restava così inadeguata - se non poco coordinata - con quella del predetto decreto. L'occasione del recepimento della direttiva 2006/126/CE, con adeguato strumento normativo, ha così reso possibile aggiornare il testo del titolo IV del Codice della strada, sì da offrire una disciplina conforme al diritto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

coordinato si allega alla presente, per immediata consultazione (All. 1). Le predette disposizioni hanno, inoltre, modificato alcune norme del D.L.vo n. 286/2005 in materia di qualificazione professionale del conducente, il cui testo coordinato è allegato alla presente (All.2).

La nuova normativa, che è entrata in vigore in larga misura, dal **19 gennaio 2013**, ed integralmente sarà vigente dal **2 febbraio 2013**, reca diverse disposizioni di particolare interesse per l'attività delle Forze di Polizia, che di seguito si espongono, unitamente alle prime linee di indirizzo applicativo.

1. REQUISITI E LIMITI DI ETÀ PER LA GUIDA (Art. 115 C.d.S.)

Con la completa riscrittura del primo comma dell'art. 115 C.d.S., vengono meglio articolati i requisiti di età minima per la guida di veicoli e la conduzione di animali e viene abrogata la necessità per gli ultraottantenni in possesso di CIGC o di patente di guida di andare in commissione medica locale per ottenere la conferma di validità della patente di guida. Per essi valgono, perciò, le procedure ordinarie di conferma della validità della patente di guida di cui all'art. 126 C.d.S.

comunitario e soprattutto aggiornata alle numerose novità introdotte dallo stesso e non presenti nel Codice stesso. Tuttavia, l'art 24 del D.L.vo n.59/2011 prescrive, come peraltro già previsto dall'articolo 229 C.d.S., che – salvo che non sia diversamente disposto da leggi comunitarie – le direttive che modificano gli allegati sono recepite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati; specifica altresì che, con riferimento ai requisiti dell'esame di idoneità alla guida nonché a quelli psico-fisici, è fatta salva la possibilità di una normativa interna più rigorosa rispetto a quelli minimi posti negli allegati II e III.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per quanto riguarda i limiti di età minima per la guida, mentre sono stati elevati i limiti per il conseguimento della patente A (24 anni, salvo che non si possieda la patente A2 da 2 anni), per la patente C (21 anni) e per la patente D (24 anni) si segnala che, come meglio precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, coloro che sono titolari di qualificazione professionale del conducente (CQC), possono conseguire la patente C da 18 anni e la patente D da 21 anni. I nuovi limiti di età minima per la guida, naturalmente, non si applicano per i conducenti già titolari delle predette patenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

1.1 Regime sanzionatorio dell'art. 115 C.d.S.

In conseguenza della parziale riscrittura della norma, vengono previsti nuovi casi di violazione per la conduzione di veicoli senza i prescritti requisiti fisici, differenziando il regime sanzionatorio a seconda della categoria di veicolo con il quale la violazione è commessa.

Viene inoltre introdotta una specifica sanzione amministrativa per chi trasporta un passeggero sui veicoli di categoria AM, A1 o B1 senza aver compiuto 18 anni (art. 115, c.4). Per i ciclomotori, tale sanzione continua a concorrere con quella di cui all'art. 170 C.d.S. La sanzione, per effetto dell'assoluta equiparazione tra certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC) e patente AM, sancita dall'art.25 del D.L.vo n. 59/2011, è applicabile ai titolari di CIGC rilasciato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

Fermi restando i limiti massimi di età per la guida di veicoli commerciali immatricolati in Italia ovvero da parte di conducenti titolari di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

patente rilasciata nel nostro Paese, fissati dal comma 2 dell'art. 115 C.d.S., è stato previsto che le sanzioni per chi conduce veicoli senza rispettare tali limiti di età massima non siano più riconducibili allo stesso art. 115 C.d.S. ma siano riferite all'art. 116, comma 15 bis (v. art. 126, comma 12, C.d.S.).

2. NUOVA PATENTE UE (Art. 116 C.d.S.)

Come era già previsto dalle Direttive Comunitarie in materia, l'art. 116, comma 7, C.d.S., stabilisce che nessuno può essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Da tale principio, conformemente alle indicazioni già fornite con la nota di questa Direzione, prot. n.300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20.08.2009, che si allega alla presente per immediata consultazione (All.3), discende la conseguenza che, quando è accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, è necessario procedere al ritiro della patente ottenuta più di recente.

2.1 Nuove categorie di patenti (Art. 116 C.d.S.)

L'art. 116 CDS è stato integralmente sostituito e riscritto, in modo da armonizzare le categorie di patenti ivi indicate con quelle previste dalla direttiva 2006/126/CE. Sul tema, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la citata nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito indicazioni dettagliate alle quali si rinvia per ogni utile approfondimento (All. 4). In particolare, si segnala che:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- è stata introdotta la patente AM, necessaria per la conduzione di tutti i ciclomotori;
- è stata introdotta la patente di categoria A2 e sono state rimodulate, di conseguenza, le categorie A1 e A già previste;
- sono state reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e D1.

Per effetto delle modifiche indicate, in Italia, come accade per tutti i paesi dell'UE, sono presenti 15 categorie di abilitazioni alla guida, ciascuna autonoma e, di norma, conseguita mediante esame specifico su un veicolo tecnicamente corrispondente a quelli che la patente abilita a condurre. Ai veicoli che ciascuna patente UE abilita a condurre in tutto il territorio dell'Unione, devono essere aggiunti, solo per il territorio nazionale, i veicoli indicati dall'art. 125, comma 2, lett. h), C.d.S.

Per immediata evidenza dei veicoli che ciascuna patente consente di guidare nel nostro Paese, si allega una tabella riepilogativa (All.5) che è stata redatta tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota già citata del 16 gennaio 2013.

Il nuovo modello di patente UE rilasciato in Italia per le patenti rilasciate dal 19.1.2013, si presenta nel formato *card*, secondo il modello allegato (All.6), ed è dotato di più idonei strumenti antifalsificazione ⁽³⁾.

(3) L'art. 22 del D.L.vo n.59/2011, che definisce il modello di patente di guida comunitaria, fornisce disposizioni al fine di evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida e per inserire un supporto di memorizzazione - microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati armonizzati delle stesse. Con il D.M. 28 novembre 2012 (G.U. n. 289 del 12.12.2012) "Disposizioni in materia di caratteristiche di sicurezza aggiuntive delle patenti di guida" sono state determinate le caratteristiche aggiuntive delle patenti di guida, conformi al modello armonizzato in ambito UE e SEE da rilasciarsi a decorrere dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2.2 Patenti speciali (Art. 116)

Per quanto riguarda le patenti rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici, mentre si segnala che è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall'art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE, si segnala che:

- a) ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell'abilitazione stessa;
- b) è stato rimosso il divieto di guida di veicoli che trasportano merci pericolose, per i quali non è richiesto il possesso del certificato di formazione professionale (CFP) che era previsto dalla precedente formulazione dell'art. 116, comma 5, C.d.S. Resta, invece, il divieto di guida dei veicoli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di patenti speciali;
- c) ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale.

19 gennaio 2013. Tali documenti recano le seguenti caratteristiche di sicurezza aggiuntive:

- a) ologramma su misura;
- b) inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente;
- c) caratteri, simboli e motivi riconoscibili al tatto;
- d) inchiostri a variazione cromatica.

La patente, che sarà stampata con tecnologie di incisione laser, nella prima fase di applicazione prevederà la consegna senza la stampa della firma dell'interessato che sarà apposta sul documento stampato con penne ad inchiostro indelebile. Successivamente, anche la firma dell'interessato sarà stampata sul documento con le stesse tecniche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2.3 Eliminazione dell'indicazione della residenza sulla patente (art. 116 C.d.S.)

Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza.

Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento.

In conseguenza della mancanza della residenza o del suo aggiornamento sulla patente, se il titolare è sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale informazione, è necessario compiere le opportune verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S. Infatti, alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 116, comma 13, C.d.S., in ogni caso di dubbio circa la residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S.

Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2.4 Sanzioni per guida senza patente (art. 116 C.d.S.)

La riformulazione dell'art. 116 C.d.S., ha comportato anche la completa riscrittura del regime sanzionatorio, relativo alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente di guida. In ragione di tale modifica, le disposizioni dell'art. 116, comma 15, C.d.S. (reato di guida senza patente), trovano applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli che richiedono la patente:

- a) senza mai averla conseguita. Tale violazione, per effetto della previsione della nuova patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC.
- b) quando la patente stessa sia stata revocata. Affinché il reato sia consumato occorre, tuttavia, che il provvedimento di revoca sia stato già notificato all'interessato;
- c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti di cui all'art. 119 C.d.S. Il reato è commesso da chiunque guida dopo l'esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei suoi confronti un formale provvedimento di revoca;
- d) quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa da quella posseduta.

Nel caso sub d), tuttavia, occorre distinguere, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, quando ricorre il reato l'art. 115, comma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

15, C.d.S. da quando si realizza, uno dei seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l'illecito amministrativo di cui all'art. 116, comma 15-bis, C.d.S.:

- il titolare di patente di guida di categoria A1 guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
- il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
- il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.

Pur in assenza di una specifica previsione normativa all'interno dell'art. 116, comma 15-bis, C.d.S., la stessa sanzione amministrativa trova applicazione anche nel caso i cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A2 o A. Infatti, secondo le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l'abilitazione per condurre i veicoli della categoria A1.

Ricorre, invece, l'illecito penale di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S., in tutti gli altri casi di guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la patente posseduta.

Il reato di cui al comma 15 dell'art. 116 C.d.S. è di competenza del tribunale in composizione monocratica. Come disposto dal comma 17 dell'art. 116 C.d.S., all'accertamento del reato consegue l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le procedure dell'art. 224-ter C.d.S. In caso di recidiva, la cui valutazione deve essere compiuta sulla base dei principi dell'art. 99 c.p. e, quindi, dopo che il primo reato sia stato giudicato con sentenza definitiva, è disposto il sequestro e la confisca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, si applicano le procedure di cui all'art. 224-ter C.d.S.

Quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.

Quando il reato è commesso con un ciclomotore o con un motoveicolo, invece, continuano ad essere applicabili, anche al di fuori dei casi di recidiva biennale, le disposizioni dell'art. 213, comma 2-sexies, C.d.S. che prevedono il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 224-ter C.d.S.

L'incauto affidamento di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S. trova applicazione in tutte le ipotesi di guida con patente non corrispondente di cui ai commi 15 e 15-bis del medesimo articolo.

2.5 Patenti conseguite con veicoli con cambio automatico

Secondo le disposizioni dell'art. 116, comma 5 C.d.S., la patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione. Sulle patenti rilasciate nelle predette condizioni, nel campo 12, accanto alla categoria a cui la limitazione si riferisce, viene apposto il codice 78, armonizzato in ambito UE (cfr. par. 7.3).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nonostante la guida di un veicolo con cambio manuale, da parte di un conducente munito di patente con tale codice armonizzato, non sia lecita in base alle disposizioni sopraindicate, si ritiene che non possa essere oggetto di sanzione né amministrativa, né penale.

Infatti, mentre non può trovare applicazione l'apparato sanzionatorio dell'art. 116 C.d.S., giacché il conducente è titolare della patente di categoria corrispondente al veicolo che conduce, non possono essere applicate neanche le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., che, pur indicando la sanzione per chi conduce un veicolo in violazione delle prescrizioni imposte dai codici riportati sulla patente, non prevede sanzioni per la violazione di codici amministrativi, tra i quali, secondo la tabella allegata al D.L.vo n. 59/2011, è collocato anche il predetto codice armonizzato 78.

2.6 Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B

Una novità dell'art.116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:

- il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.

Qualora il complesso, invece, superi la di massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3,5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3,5 t).

La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art.116, commi 15 e 17, C.d.S.

3. LIMITAZIONI DELLA GUIDA (Art. 117 C.d.S.)

Per effetto dell'introduzione della patente di categoria A2, è stato abrogato il primo comma dell'art. 117 C.d.S., con la conseguenza che sono venuti meno i limiti biennali di potenza/tara ivi previsti per i conducenti di motocicli titolari di patente A, conseguita con accesso graduale, cioè ottenuta prima del compimento di 21 anni o con esame sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni. Restano in vigore, invece, le limitazioni di potenza previste dal comma 2-bis dell'art. 117 C.d.S. per gli autoveicoli condotti nel primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B.

Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, per i titolari di patente A conseguita con accesso graduale prima della data di entrata in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

vigore delle nuove norme, sono ancora operative le limitazioni di potenza/tara previste dall'art. 117, comma 1, C.d.S. Tuttavia, pur permanendo in essere il divieto di guida di veicoli più potenti, per tale comportamento non sono più previste sanzioni. Resta, ovviamente, impregiudicata la responsabilità assicurativa, civile o penale di tale condotto che continua ad essere comunque illecita in ragione della sopravvivenza di tali limiti.

L'art. 117, comma 2, C.d.S., stabilisce che, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, il conducente deve rispettare i limiti di velocità di velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali. La nuova disposizione, che estende le limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013 tale limitazione velocitaria vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B (es. patente B1 conseguita il 20.1.2013: limitazioni attive fino al 19.1.2016; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data 20.1.2015 e la patente B il 30.4.2015; pertanto, dal 20.1.2016, nell'esempio, il cittadino, titolare delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria).

4. GUIDA DI FILOVEICOLI (Art. 118 C.d.S.)

Con una modifica dell'art. 118 C.d.S., si è previsto che per guidare filoveicoli adibiti al trasporto di persone, oltre alla patente di categoria D e del certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, sia necessario il possesso anche della CQC per trasporto persone.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. RESIDENZA NORMALE (Art. 118-bis C.d.S.)

Con l'**introduzione** del nuovo art. 118-bis C.d.S., viene esteso il concetto di residenza normale anche ai fini del rilascio o del rinnovo della patente di guida. Con tale disposizione, applicabile solo ai cittadini comunitari, viene riconosciuta non solo la residenza anagrafica, di cui all'art. 43, comma 2, del c.c. ma anche quella risultante dalla permanenza nel nostro Paese per più di 185 giorni l'anno, nei casi e secondo le condizioni precisate dallo stesso art. 118-bis C.d.S.

La residenza normale assume rilevanza per diverse finalità:

- per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 126 C.d.S. e dei relativi termini di scadenza di validità ivi previsti per ciascuna categoria di patente, che sono applicabili ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione dal momento dell'acquisizione della residenza stessa;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136-bis, commi 2 e 3, C.d.S. secondo le quali il titolare di patente UE rilasciata da altro Stato membro, se residente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la conversione della propria patente di guida;
- per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 136-bis, comma 4 C.d.S. che impongono la revisione della patente di guida;
- per le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. (sulla base del rinvio di cui all'art. 136-bis, comma 3, C.d.S.) al titolare di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione, priva di scadenza di validità, che risiede in Italia da oltre 2 anni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI (Art. 124 C.d.S.)

Con la modifica apportata all'art. 124 C.d.S., viene stabilito che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, C.d.S.

La guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h, richiede una patente della categoria A1 ovvero ogni altra patente che la comprenda.

Per la guida delle altre macchine agricole, diverse da quelle sopradescritte, nonché delle macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è invece richiesto il possesso della patente di categoria B.

Solo per le macchine operatrici di dimensioni eccezionali è richiesto il possesso della categoria C1 o di altra patente che la comprenda (quale quella di categoria C o CE, ovvero D o DE, rilasciata prima dell'1.10.2004).

La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall'art. 116, comma 15, C.d.S. Dall'accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S. All'incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. AMBITO DI EFFICACIA DELLA PATENTE (Art. 125 C.d.S.)

L'art. 12 del D.L.vo n. 59/2011 riscrive integralmente l'art. 125 C.d.S., modificandone anche la rubrica così come prevista dall'art. 6 della direttiva 2006/126/CE. Con tale norma, dando integrale recepimento alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 6, sono stati previsti casi in cui alcuni veicoli possono essere guidati solo in ambito nazionale.

7.1 Gradualità ed equivalenza delle patenti di guida

Le novità introdotte dalla rivisitazione dell'art. 125 C.d.S. riguardano essenzialmente la previsione dei principi di gradualità ed equivalenza delle patenti di guida ed il regime sanzionatorio in caso di violazione dei codici armonizzati dell'UE e di quelli nazionali nonché la guida di un veicolo non adattato rispetto alle indicazioni riportate sulla patente speciale posseduta.

7.2 I principi di gradualità ed equivalenza

In base al principio di gradualità, dal 19 gennaio 2013, è necessario essere in possesso della patente di categoria B per conseguire le patenti di categoria BE, C1, C, D1, D. Analogamente, occorre: la C1 per conseguire la patente categoria C1E; la C per conseguire la categoria CE; la D1 per conseguire la categoria D1E; la D per conseguire la categoria DE.

In base al principio di equivalenza, invece, che va a sostituire il previgente principio di contenimento - peraltro in passato già derogato- si stabilisce quali siano le patenti di guida di categoria superiore valide anche per veicoli delle categorie inferiori, secondo l'allegata tabella (All. 7).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La guida di veicoli con patente di categoria diversa, che prima costituiva solo un illecito amministrativo, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/2011, costituisce illecito amministrativo o reato in base alla categoria di patente richiesta. Entrambe le ipotesi sanzionatorie sono ora disciplinate dall'art.116 C.d.S., come ampiamente argomentato nel paragrafo 2.4 della presente circolare.

Secondo le disposizioni dell'art. 126, comma 12, C.d.S., la sanzione di cui all'art. 116, comma 15-bis C.d.S., trova applicazione anche in caso di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando i limiti massimi di età oppure senza avere la necessaria attestazione annuale di idoneità, quando richiesta. A chi affida o consenta la circolazione del veicolo si applica la sanzione di cui all'articolo 115, comma 5 del C.d.S.

7.3 I codici armonizzati e i codici nazionali

Una importante innovazione è rappresentata dai codici apposti sulla patente per indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti del veicolo, abilitazioni del titolare della patente, ed altro, il cui elenco si allega per ogni utilità (All. 8).

Tali codici sono riportati sul retro della patente e si distinguono in codici dell'UE armonizzati (codici da 01 a 99) e codici nazionali (codice 100 e superiori) validi solo nello Stato membro che ha rilasciato la patente:

Esse riguardano il conducente (limitazioni nella guida dovute a motivi medici), il veicolo (adattamenti necessari per la guida da parte del titolare della patente), le questioni amministrative (caratteristiche del documento, abilitazioni possedute dal titolare della patente, ecc.).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Quelli relativi al conducente ed al veicolo sono composti da codici e subcodici (ad es.: "10.20") dove: il codice individua l'area della modifica (nell'esempio il codice "10" indica il cambio modificato) mentre il sub-codice fornisce indicazioni supplementari o restrittive (nell'esempio il codice "02" specifica che il cambio deve essere automatico).

La violazione delle prescrizioni imposte dai codici UE armonizzati o da quelli nazionali è oggetto di sanzioni amministrative diverse in relazione al tipo di codice violato e di patente posseduta.

Per le patenti non speciali, l'inosservanza delle prescrizioni imposte con codici relativi al "CONDUCENTE (motivi medici)" è punita con le sanzioni amministrative di cui al comma 3 dell'art. 173 C.d.S., in relazione all'art. 125, comma 3-bis, C.d.S.

La violazione dei codici relativi a "MODIFICHE DEL VEICOLO" dà luogo alla sanzione amministrativa di cui all'art. 125, comma 3, C.d.S. ed alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a sei mesi prevista dal comma 5 del medesimo art. 125 C.d.S.

La violazione dei codici relativi alle "QUESTIONI AMMINISTRATIVE", salvo che non siano previste sanzioni diverse da altre disposizioni del Codice della Strada (es. il codice 95 che attesta il possesso della carta di qualificazione del conducente, violazione punita dall'articolo 116, comma 16, C.d.S.) continua, invece, a non essere oggetto di sanzione alcuna, ferme restando le responsabilità sul piano civilistico e penale in caso di incidente.